
Capitolo Settimo

Delocalizzazioni e misure di contrasto

di Vania Brino

SOMMARIO: 1. Il contesto e le sue ambiguità. – 2. Uno sguardo sul recente passato. – 3. L'incerto perimetro applicativo delle misure anti-delocalizzazione nell'art. 5, l. n. 96/2018.

1. Il contesto e le sue ambiguità

I processi di deterritorializzazione e dematerializzazione dell'impresa, associati all'intensificarsi del *dumping* sociale dentro e fuori i confini europei, caratterizzano la trama entro la quale vanno lette ed interpretate le norme anti-delocalizzazione contenute nella l. n. 96/2018¹.

Le delocalizzazioni, nella loro rappresentazione fisiologica, muovono da istanze di miglioramento di competitività e performance delle imprese e si sono affermate come uno dei prodotti della globalizzazione, trovando linfa vitale nella competizione tra sistemi normativi centrata sui differenziali salariali e contrattuali e condizionando inevitabilmente i destini dei lavoratori ad ogni latitudine. Si è dichiarato a tal proposito che “il dumping sociale, fiscale e ambientale, fenomeno in aumento in ragione dell'intensificarsi di rapporti di lavoro con caratteristiche extraterritoriali è contrario ai valori europei, in quanto mette in pericolo la protezione dei diritti dei cittadini dell'UE”².

¹ In particolare l'art. 5 che introduce limiti alla delocalizzazione per le imprese beneficiarie di aiuti, l'art. 6 sulla tutela occupazionale nelle imprese beneficiarie di aiuti, l'art. 7 in tema di recupero del beneficio dell'iper ammortamento in caso di cessione o delocalizzazione degli investimenti e, infine, l'art. 8 sul credito d'imposta. Per un commento v. i contributi di L. Tebano e A. Viotto in questo volume.

² V. la *Proposta di Risoluzione del Parlamento europeo sul dumping sociale in Europa*, 18 agosto 2016, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A8-2016> e la recente interrogazione presentata al Parlamento europeo lo scorso 15 marzo 2018 nella quale si invoca l'intervento della Commissione europea al fine di contrastare la concorrenza sleale che si

Il tema affonda inevitabilmente le sue radici nel passato ma i nodi da sciogliere, e con essi le sfide poste ai sistemi giuridici, sono ancora molteplici³.

Uno dei profili di maggior complessità insiste sul fatto che le delocalizzazioni aggirano in misura significativa gli istituti lavoristici, preferendo gli strumenti messi a disposizione dal diritto commerciale in quanto si presentano per lo più impermeabili a qualsiasi implicazione di ordine sociale⁴. Basti evocare, in un passato non troppo lontano, il caso Fiat e, più recentemente, i casi *Embraco* in Piemonte, *Honeywell* in Abruzzo e *Bekaert* in Toscana per rappresentare le criticità del tempo presente e con esse l'urgenza di risposte condivise non solo sul piano strettamente nazionale, coinvolgendo necessariamente anche le istituzioni europee ed internazionali, le organizzazioni sindacali, i consumatori.

Nel linguaggio aziendalistico le delocalizzazioni vengono descritte come processi di esternalizzazione della produzione in paesi esteri, solitamente caratterizzati da sistemi regolativi meno avanzati e in questo senso più attrattivi per le imprese, ponendosi quindi l'accento sul mero spostamento geografico dell'attività produttiva⁵. Diversamente, sul piano giuridico, si registra una sostanziale difficoltà nel mettere a fuoco il fenomeno sia in ragione delle molteplici rappresentazioni dallo stesso assunto sul piano fattuale sia a fronte di una sua naturale inclinazione a rifuggire da qualsiasi tentativo di regolazione e sistematizzazione.

L'identità composita che ne discende risulta ulteriormente complicata dalla cifra ambivalente che caratterizza tali processi. Se, da un lato, essi fotografano lucidamente le dinamiche di internazionalizzazione prodotte dalla globalizzazione dei mercati e dalla finanziarizzazione dell'economia, dall'altro lato gli stessi possono tradursi, se non adeguatamente governati, in una minaccia per i livelli occupazionali e per i sistemi normativi più evoluti.

Le istanze di regolamentazione si scontrano altrimenti con l'esigenza di bilanciare la libertà di iniziativa economica, e quindi il potere dell'impresa di determinare come e dove produrre, con gli interessi dei lavoratori e delle comunità locali coinvolte. Si è parlato in questo senso di un "*offshoring dilemma*" in quanto, per

realizza per il tramite delle delocalizzazioni in particolare verso i paesi dell'Est Europa, http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-001584_IT.html?redirect.

³ A. PERULLI, *Delocalizzazione produttiva e relazioni industriali nella globalizzazione. Note a margine del caso Fiat*, in *LD*, n. 2, 2011, 343 secondo il quale "se *nomos* è un principio di localizzazione, de-localizzazione equivale ad evitamento del *nomos* e scelta di una nuova localizzazione normativa, di un nuovo *nomos*". Ciò a dire che "con la delocalizzazione la scelta della regola giuridica *prescinde dal luogo del diritto cui quella regola appartiene*". Per un'analisi di taglio comparato v. M. EL MOUHOUB, *Mondialisation et delocalization des entreprises*, Paris: La Découverte, 2008.

⁴ In questi termini v. M.T. CARINCI, *Le delocalizzazioni produttive in Italia: problemi di diritto del lavoro*, in *WP CSDLE "Massimo D'Antona".IT*, 2006.

⁵ V. tra gli altri TATTARA, GIUSEPPE; CORÒ, GIANCARLO; VOLPE, MARIO, *Andarsene per continuare a crescere: la delocalizzazione internazionale come strategia competitiva*, Carocci, Roma, 2006.

un verso, le delocalizzazioni sono espressione naturale dell'evoluzione del mercato ed hanno un impatto positivo sulle imprese e sui consumatori; ma, per altro verso, esse incidono sui livelli occupazionali mettendo in crisi il tessuto economico e sociale dei paesi di origine⁶. L'accento sulle criticità è stato chiaramente posto dal Parlamento europeo che ha sottolineato "la necessità, per la Commissione e gli Stati membri, di impegnarsi nell'adozione di provvedimenti, a livello sia comunitario che nazionale onde prevenire le potenziali incidenze negative delle delocalizzazioni sullo sviluppo economico nonché i drammi sociali riconducibili alle perdite occupazionali dirette o indirette che le delocalizzazioni causano nelle regioni dell'Unione europea che lamentano chiusure di imprese e le cui capacità di riconversione siano modeste o inesistenti"⁷. Sulle azioni suggerite per contrastare le delocalizzazioni mosse da mere finalità di abbattimento dei costi del lavoro il Parlamento europeo ha richiamato sia l'urgenza di interventi volti a realizzare "una migliore armonizzazione dei sistemi degli Stati membri nei settori fiscale e sociale" sia "il varo di una strategia europea globale di prevenzione, inquadramento e monitoraggio delle delocalizzazioni di imprese all'interno ma anche all'esterno dell'Unione, che sia perseguita a livello dell'Unione e coordinata con l'insieme degli Stati membri". Vero è, tuttavia, che a 12 anni dalla Risoluzione poc'anzi citata buona parte degli ambiziosi obiettivi enunciati in quel documento sono rimasti sulla carta. Fatta eccezione per gli interventi settoriali in tema di fondi strutturali e di aiuti di stato, molto poco è stato fatto sul piano dell'armonizzazione in materia sociale così come sulle misure di prevenzione, inquadramento e monitoraggio di tali processi.

2. Uno sguardo sul recente passato

Negli ultimi tempi il legislatore italiano ha dimostrato un certo attivismo nel tentativo di governare le delocalizzazioni e favorire la permanenza delle imprese nel nostro paese. Una sorta di "patriottismo economico"⁸ all'italiana sembra ispirare le più recenti previsioni, invero non di "caratura strettamente giuslavoristi-

⁶ V. in questo senso le non secondarie analogie con quanto verificatosi negli Stati Uniti a fronte delle note tensioni tra i fautori di un ritorno al protezionismo e i sostenitori del libero mercato. V. L. BRAINARD, R.E. LITAN, *Offshoring service Jobs: bane and boon and what to do?*, http://www.brookings.edu/papers/2004/04macroeconomicsbrainard.aspxmacroeconomics_brainard.aspx; J.L. DAUER, *A Summary of Issues Raised in "Offshoring" Legislation*, in 40 *Procurement Law* 10, n. 13, 2005.

⁷ V. Risoluzione del Parlamento Europeo sulle delocalizzazioni nel contesto dello sviluppo regionale, 14 marzo 2006, <http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2006-0013+0+DOC+XML+V0//IT>. V. inoltre il Parere del Comitato economico e sociale europeo "Portata ed effetti della delocalizzazione delle imprese", 25 novembre 2005, <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A52005IE0851>.

⁸ A. PERULLI, *op. cit.*, p.352 riferendosi all'ordinamento francese.

ca”⁹, che operano a monte dei processi di delocalizzazione. Si è trattato per lo più di misure di carattere sanzionatorio e/o incentivante, rivolte esclusivamente alle imprese che intendono richiedere o sono risultate beneficiarie di agevolazioni ed incentivi erogati con fondi pubblici.

Vanno lette in questa prospettiva le c.d. clausole di salvaguardia, introdotte per la prima volta nella l. n. 80/2005 con il fine di condizionare l’erogazione di risorse pubbliche a favore delle imprese che si impegnano a mantenere l’attività in Italia¹⁰. In questa luce vanno interpretate anche le misure per promuovere il c.d. *reshoring*¹¹. Importante è inoltre richiamare l’art. 1, comma 60, l. n. 147/2013 (legge di stabilità 2014) per effetto del quale “le imprese italiane ed estere operanti nel territorio nazionale che abbiano beneficiato di contributi pubblici in conto capitale, qualora, entro tre anni dalla concessione degli stessi, delocalizzino la propria produzione dal sito incentivato a uno Stato non appartenente all’Unione europea, con conseguente riduzione del personale di almeno il 50 per cento, decadono dal beneficio stesso e hanno l’obbligo di restituire i contributi in conto capitale ricevuti”¹².

⁹ Diversamente un’impronta marcatamente giuslavoristica caratterizza sia le disposizioni sui diritti di informazione e consultazione sia le esperienze di negoziazione collettiva a livello nazionale e sovranazionale. Di questo non si occuperà il presente scritto ma non v’è dubbio che si tratta di misure potenzialmente “frenanti” rispetto alle derive assunte dalle delocalizzazioni. Interessante è inoltre richiamare la *Loi* n. 2014 – 384 del 29 marzo 2014 (*loi Florange*) in virtù della quale le grandi imprese e i gruppi con più di 1000 dipendenti, laddove decidano di cessare l’attività produttiva, hanno l’obbligo di individuare un acquirente per il sito produttivo dismesso al fine di salvaguardare l’occupazione. Per un commento v. T. SACHS, C. WOLMARK, *L’ambition contrariée du dispositif “Florange” (à propos de l’obligation de rechercher un repreneur de site, in Licenciements pour motif économique et restructurations*, a cura di G. Borenfreund, E. Peskine, 2015, Dalloz, p. 135.

¹⁰ Art. 1, comma 12, l. n. 80/2005 ai sensi del quale “i benefici e le agevolazioni previsti ai sensi della legge 24 aprile 1990, n. 100, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e della legge 12 dicembre 2002, n. 273, non si applicano ai progetti delle imprese che, investendo all’estero, non prevedano il mantenimento sul territorio nazionale delle attività di ricerca, sviluppo, direzione commerciale, nonché di una parte sostanziale delle attività produttive”.

¹¹ Art. 1, comma 13, l. n. 80/2005 secondo cui “le imprese italiane che hanno trasferito la propria attività all’estero in data antecedente alla data di entrata in vigore del presente decreto e che intendono reinvestire sul territorio nazionale, possono accedere alle agevolazioni e agli incentivi concessi alle imprese estere sulla base delle previsioni in materia di contratti di localizzazione, di cui alle delibere CIPE n. 130/02 del 19 dicembre 2002, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 6 maggio 2003, e n. 16/03 del 9 maggio 2003, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 156 dell’8 luglio 2003”. Il c.d. *back reshoring* si è sviluppato nel 2014 negli Stati Uniti e si è diffuso anche in Europa attraverso politiche di flessibilizzazione della legislazione lavoristica, sgravi su tassazione, lavoratori ed imprese. Per un’analisi v. <https://reshoring.eurofound.europa.eu/reference-material>.

¹² Alla luce della Direttiva del Ministero dello sviluppo economico del 25 novembre 2015 il “contributo in conto capitale” si identifica nella “forma di beneficio prevista dall’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, concesso ed erogato per la realizzazione di progetti e opere e per l’acquisto di beni strumentali con effetto durevole sull’impresa beneficiaria, calcolato in percentuale sul totale dell’investimento, non prevedente restituzione di capitale o pagamento di

Altri provvedimenti finalizzati a porre un argine alle delocalizzazioni hanno poi interessato nello specifico il settore dei Call Center. A partire dall'art. 1, comma 243, l. n. 147/2013 sono stati introdotti una serie di vincoli, sia sul piano strettamente informativo e di tutela della trasparenza – per effetto dei quali l'operatore economico che intende delocalizzare l'attività di call center al di fuori del territorio europeo è tenuto a comunicarlo al Ministero del lavoro, al Mise e al Garante della *privacy* almeno 30 giorni prima del trasferimento per nuove delocalizzazioni o entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge –, sia sul piano della concessione dei benefici¹³. In particolare su questo profilo la norma esclude l'erogazione di qualsiasi tipo di agevolazione, anche fiscale o previdenziale, ad operatori economici che decidono di delocalizzare l'attività di call center in paesi extra Unione europea. Nella successiva nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 17 ottobre 2014 si chiarisce che “potrà ritenersi delocalizzata una attività di call center qualora le commesse acquisite da una azienda con sede legale in Italia e già avviate nel territorio nazionale siano trasferite – prima della natura scadenza del contratto – a personale operante all'estero, sia attraverso la successiva apertura di nuove filiali fuori dal territorio nazionale, sia attraverso un meccanismo di subappalto”. Rileva, altrimenti, una nozione ampia di delocalizzazione che può declinarsi sia nella costituzione di filiali estere sia nel ricorso all'istituto del sub-appalto, con implicazioni diverse sul piano della legislazione applicabile ai lavoratori. Sempre sulla questione è di recente intervenuto un Protocollo, sottoscritto da numerose imprese operanti nel settore, in cui si è definita una comune linea di condotta e, in particolare, sono state individuate delle soglie percentuali oltre le quali non è possibile affidare all'estero il servizio¹⁴.

Se lo sguardo si volge alla legislazione regionale si registra l'intensificarsi di provvedimenti finalizzati a contrastare la fuga delle imprese italiane ed estere verso territori più attrattivi dal punto di vista normativo¹⁵. La duplice ratio che muo-

interessi”. Per quanto riguarda invece il perimetro definitivo della delocalizzazione alla quale fa riferimento l'art. 1, comma 60, l. n. 147/2013, si intende “l'avvio, entro tre anni dalla concessione da parte del Ministero dello sviluppo economico di un contributo in conto capitale e presso un'unità produttiva ubicata in uno Stato non appartenente all'Unione europea, della produzione di uno o più prodotti già realizzati, con il sostegno pubblico, presso un'unità produttiva ubicata in Italia, da parte della medesima impresa beneficiaria del contributo stesso o di altra impresa con la quale vi sia un rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, in concomitanza con la riduzione dei livelli produttivi presso la predetta unità in Italia e la conseguente riduzione dell'occupazione pari almeno al 50 per cento”.

¹³ V. per un commento E. MASSI, *Call center: ostacoli legali alla delocalizzazione*, in *Dir. prat. lav.*, n. 12, 2017, p. 689.

¹⁴ Il Protocollo è stato siglato il 4 maggio 2017 da Eni, Enel, Sky, Intesa Sanpaolo, Tim, Fastweb, Posteitaliane, Trenitalia, NTV, Unicredit, Wind, Vodafone, Mediaset. Per un commento v. G. CAZZOLA, *Politically (in)correct – Un protocollo sui call center nel tentativo di limitarne la delocalizzazione*, in *www.bollettinoadapt.it*, 8 maggio 2017.

¹⁵ L.r. Marche, 7 luglio 2009, n. 15; l.r. Emilia Romagna, 18 luglio 2014, n. 14; l.r. Friuli Vene-

ve questi interventi è ben esplicitata nella l. n. 35/2018 della Regione Abruzzo dello scorso 25 agosto in cui si riconosce sia l'esigenza di "disincentivare le delocalizzazioni produttive al fine di sostenere gli investimenti e l'occupazione nel territorio regionale" sia quella di "tutelare, attraverso meccanismi di premialità, quelle imprese che, in modo virtuoso e spesso con grande abnegazione, decidano di mantenere i propri siti produttivi ed amministrativi all'interno della Regione Abruzzo, ovvero di riportare la propria operatività nel territorio di origine dopo un certo lasso di tempo trascorso fuori Regione". In questa prospettiva la Regione Abruzzo ha previsto l'obbligo di restituzione delle somme ricevute, "qualunque sia la loro provenienza sotto forma di incentivo, finanziamento, aiuto, sostegno all'occupazione o alla produzione", in capo alle imprese che delocalizzano gli impianti produttivi "anche laddove la delocalizzazione avvenga tramite cessione di ramo d'azienda o di attività produttive appaltate a terzi, con conseguente riduzione del personale dell'impresa, fatta eccezione per gli interventi cofinanziati con i fondi europei per i quali si rinvia alla normativa di riferimento. In ogni caso è fatta salva la normativa europea in materia di aiuti di stato" (art. 2). Rileva qui, ancora una volta, una nozione mobile e ampia di delocalizzazione, potendo la stessa realizzarsi anche attraverso una cessione di ramo d'azienda o ricorrendo all'appalto. Si interviene poi sulle previsioni contenute nei bandi pubblici per l'erogazione di contributi regionali prevedendo "un vincolo al mantenimento, entro i confini regionali, per un periodo non inferiore a 3 anni dalla data di erogazione del contributo, dell'azienda che abbia beneficiato delle predette agevolazioni e di tutti i suoi stabilimenti produttivi"¹⁶.

Quanto fin qui sommariamente ricostruito riflette, da un lato, un approccio tendenzialmente critico nei confronti di qualsivoglia forma di delocalizzazione¹⁷ – e in questo senso pare oscurato il distinguo, invero necessario, tra i processi di internazionalizzazione che sono il riflesso di "fisiologiche scelte imprenditoriali" e le c.d. delocalizzazioni selvagge, diversamente espressione di scelte opportunistiche delle imprese animate da istanze di "take and go" – e, dall'altro lato, l'assenza di un disegno unitario e strutturato sul piano degli strumenti volti a prevenire le delocalizzazioni "pirata". Ciò vale sia per quanto concerne le misure adottate, distinguendosi tra sanzioni, meccanismi premiali, vincoli di mantenimento, sia

zia Giulia, 20 febbraio 2015, n. 3; l.r. Lombardia, 15 gennaio 2018, n. 1; l.r. Abruzzo, 24 agosto 2018, n. 35.

¹⁶ Sulla stessa linea si pone l'art. 2 della l.r. n. 1/2018 della Regione Lombardia ai sensi del quale "i bandi regionali che prevedono l'erogazione di contributi in conto capitale possono stabilire, secondo criteri di proporzionalità definiti dalla Giunta regionale in relazione all'ammontare dei contributi stessi e alle dimensioni dell'impresa, l'obbligo di mantenimento dell'insediamento produttivo o dell'attività nel territorio regionale, nel rispetto della legislazione statale e dell'ordinamento dell'Unione europea, per almeno cinque anni dalla data dell'erogazione".

¹⁷ In questi termini si esprime Confindustria nell'Audizione dello scorso 18 luglio 2018, <http://www.confindustria.ge.it/download-imprese/26-risorse-umane/lavoro/171-confindustria-sul-decreto-dignita-audizione-in-parlamento-del-18-luglio-2018.html>.

con riferimento al loro ambito di applicazione, rilevando la delocalizzazione come fenomeno poliedrico ed irriducibile a qualsiasi tentativo di categorizzazione. L'incertezza che ne discende, e con essa il rischio che si tratti di provvedimenti in concreto poco efficaci, caratterizza, come vedremo, anche le disposizioni della l. n. 96/2018 (v. *infra* par. 3).

3. *L'incerto perimetro applicativo delle misure anti-delocalizzazione nell'art. 5, l. n. 96/2018*

Se le “misure per il contrasto alla delocalizzazione” contenute nel capo II della l. n. 96/2018 intendono rispondere ad istanze di salvaguardia dei livelli occupazionali e di contrasto dei comportamenti opportunistici delle imprese che beneficino di fondi pubblici, al contempo si tratta di previsioni che presentano limiti non secondari.

Una prima osservazione di carattere generale attiene al fatto che i provvedimenti adottati dal legislatore non intaccano in nessuna misura la radice originaria dei processi di delocalizzazione, ovvero i differenziali salariali e sulle condizioni d'impiego che, come detto, dominano la scena. Secondariamente, focalizzando l'attenzione sulle disposizioni rivolte alle imprese beneficiarie di aiuti, appare non adeguatamente chiarito il perimetro definitorio delle delocalizzazioni oggetto di analisi.

Secondo il disposto dell'art. 5, l. n. 96/2018 le imprese decadono dal beneficio “qualora l'attività economica interessata dallo stesso o una sua parte venga delocalizzata” in Stati non appartenenti all'Unione europea (art. 5, comma 1, l. n. 96/2018) o in “ambito nazionale, dell'Unione europea e degli Stati aderenti allo Spazio economico europeo” (art. 5, comma 2, l. n. 96/2018). Per delocalizzazione si intende il “trasferimento di attività economica o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'aiuto o di altra impresa con la quale vi sia rapporto di controllo o collegamento ai sensi dell'art. 2359 del codice civile” (art. 5, comma 6).

Il nodo interpretativo centrale ruota quindi intorno al concetto di “trasferimento di attività economica o di una sua parte”, quale criterio primario in forza del quale identificare le delocalizzazioni rilevanti ai fini del l. n. 96/2018. In assenza di ulteriori parametri qualificanti si può presumere che l'intenzione del legislatore sia quella di colpire le delocalizzazioni indipendentemente dalla forma giuridica dalle stesse assunta. Da qui l'adozione di una nozione a maglie larghe di delocalizzazione. Il trasferimento potrà quindi realizzarsi per effetto di una delle numerose operazioni societarie che implicano la cessione ad altro soggetto dell'attività economica o di una sua parte (trasferimento d'azienda, fusione, ecc.) ma potrà altresì derivare dalla costituzione di una nuova società all'estero a fronte della chiusura dell'attività in Italia con conseguente licenziamento dei lavoratori coinvolti. La questione appare tutt'altro che secondaria poste, in generale, le diverse impli-

cazioni prodotte sul versante delle tutele azionabili dai lavoratori e, in particolare, le criticità legate all'individuazione della legislazione applicabile in presenza di rapporti con elementi di internazionalità.

C'è poi un altro profilo destinato a far discutere. L'art. 5, comma 6, l. n. 96/2018 si riferisce alle imprese beneficiarie dell'aiuto ma altresì alle imprese collegate o controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. In particolare la previsione poc'anzi evocata chiarisce che l'impresa beneficiaria dell'aiuto decade dal beneficio medesimo anche nel caso in cui la decisione di delocalizzare sia assunta dalle imprese ad essa collegate o controllate. Il fatto che l'obbligo di restituzione dell'aiuto possa sorgere in capo ad un'impresa diversa rispetto a quella che delocalizza riflette la volontà di colpire la decisione di delocalizzare indipendentemente dal soggetto che la assume. In altri termini l'oggetto della delocalizzazione può essere dissociato rispetto all'attività beneficiaria dell'aiuto con il chiaro intento di superare quei congegni giuridici ed organizzativi sovente impiegati dai gruppi societari per mettere sotto scacco i sistemi normativi entro cui operano. C'è stata sul punto una posizione critica di Confindustria secondo la quale le disposizioni evocate riflettono un approccio chiaramente ostativo nei confronti di tutte le forme di delocalizzazione. Il rilievo verte in particolare sul fatto che la delocalizzazione rilevante per la restituzione dei benefici non dovrebbe riguardare la complessiva attività economica dell'impresa ma solo "l'attività/investimento produttivo o il bene agevolato" sul presupposto che vi debba essere "una perfetta coincidenza tra attività/investimento o bene agevolati e quelli oggetto di delocalizzazione"¹⁸.

Da ultimo, sull'identità territoriale delle delocalizzazioni prese a riferimento dal legislatore nella l. n. 96/2018 vi è da fare un distinguo tra delocalizzazioni intra europee e delocalizzazioni al di fuori dell'Europa. Si direbbe un profilo potenzialmente "esplosivo" in quanto solleva questioni di non agevole risoluzione con riferimento alle inevitabili tensioni tra le norme anti delocalizzazione e l'assetto di principi e disposizioni volto a tutelare le libertà economiche e la concorrenza dentro e fuori i confini europei¹⁹. Non appare certo risolutivo sul punto né il rinvio contenuto nell'art. 5, comma 2, l. n. 96/2018, che fa "salvi i vincoli derivanti dalla normativa europea", né il richiamo, di cui all'art. 5, comma 1, l. n. 96/2018 ai "vincoli derivanti dai trattati internazionali".

¹⁸ Audizione Confindustria 18 luglio 2018, cit., p. 8.

¹⁹ V. i rilievi sul punto di M. Leonardi, in questo volume, p. 165.

il NUOVO DIRITTO del LAVORO

diretto da **Luigi Fiorillo** e **Adalberto Perulli**

“Decreto Dignità” e Corte Costituzionale n. 194 del 2018

Come cambia il *Jobs Act*

a cura di

Luigi Fiorillo e Adalberto Perulli



G. Giappichelli Editore

 iamiaLibreria



lamiaLibreria

www.giappichelli.it/lamialibreria

Il volume affronta le novità più rilevanti in materia di diritto del lavoro che hanno caratterizzato il 2018: il c.d. Decreto Dignità (d.l. n. 87/2018) e la sentenza n. 194 della Corte costituzionale.

Il primo capitolo è dedicato all'analisi delle novità introdotte in materia di contratti di lavoro temporanei, indagando tutti i profili della riforma, dalla reintroduzione delle causali per i contratti a termine all'estensione della disciplina del contratto a tempo determinato alla materia della somministrazione di lavoro.

Il capitolo secondo si occupa della fattispecie della somministrazione fraudolenta, reintrodotta dal Decreto Dignità, illustrandone i casi di concreta operatività ed il regime sanzionatorio applicabile. Il terzo capitolo esamina le interpolazioni alla disciplina delle prestazioni occasionali operate dal decreto in commento, al fine di ampliarne il settore di applicazione oltreché di semplificarne l'utilizzo. Il capitolo quarto si sofferma sulla misura e sui criteri di determinazione dell'indennità in caso di licenziamento illegittimo alla luce delle modifiche intervenute e della sentenza della Corte costituzionale n. 194 del 2018. Il quinto capitolo verte sulle norme di natura contributiva della riforma, orientate a favorire l'occupazione giovanile e lo stabile inserimento nel mondo del lavoro.

Il capitolo sesto, di commento alle norme inerenti il personale della scuola pubblica, affronta la problematica della stabilizzazione dei docenti diplomati magistrali e dell'abolizione del termine di durata per i contratti a tempo determinato.

I capitoli settimo e ottavo commentano le misure per il contrasto al fenomeno della delocalizzazione introdotte allo scopo di salvaguardare i livelli occupazionali e contrastare comportamenti opportunistici delle imprese che beneficiano di fondi pubblici. Il capitolo nono indaga l'istituto dell'iper-ammortamento, soffermandosi sul requisito di natura territoriale e sul meccanismo di recapture. Il capitolo decimo si incentra sulle novità concernenti il credito d'imposta relativamente agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo. L'undicesimo capitolo illustra gli interventi operati in materia di semplificazione fiscale. L'ultimo capitolo offre al lettore i diversi punti di vista sull'impatto del d.l. n. 87/2018 espressi dai due Economisti che hanno seguito in qualità di consulenti governativi le riforme del *Jobs Act* e del Decreto Dignità.

Luigi Fiorillo, Professore Ordinario di Diritto del lavoro nell'Università degli Studi di Napoli "Federico II".

Adalberto Perulli, Professore Ordinario di Diritto del lavoro nell'Università "Ca' Foscari" di Venezia.

€ 23,00



ISBN/EAN



9 788875 244354

© Copyright 2019 – LINEA PROFESSIONALE - TORINO
© Copyright 2019 – G. GIAPPICHELLI EDITORE - TORINO
VIA PO, 21 - TEL. 011-81.53.111 - FAX 011-81.25.100
<http://www.giappichelli.it>

ISBN/EAN 978-88-7524-435-4

Composizione: Voxel Informatica s.a.s. - Chieri (TO)

Stampa: LegoDigit s.r.l. - Lavis (TN)

Le fotocopie per uso personale del lettore possono essere effettuate nei limiti del 15% di ciascun volume/fascicolo di periodico dietro pagamento alla SIAE del compenso previsto dall'art. 68, commi 4 e 5, della legge 22 aprile 1941, n. 633.

Le fotocopie effettuate per finalità di carattere professionale, economico o commerciale o comunque per uso diverso da quello personale possono essere effettuate a seguito di specifica autorizzazione rilasciata da CLEARedi, Centro Licenze e Autorizzazioni per le Riproduzioni Editoriali, Corso di Porta Romana 108, 20122 Milano, e-mail autorizzazioni@clearedi.org e sito web www.clearedi.org.

Indice

	<i>pag.</i>
Gli Autori	XI
Capitolo Primo	
La rivisitazione delle regole sui contratti temporanei: un tentativo (maldestro) di combattere la precarietà del lavoro di <i>Luigi Fiorillo</i>	1
1. Le modifiche alla disciplina del contratto a tempo determinato	1
1.1. Le causali come condizione di legittimità del contratto a tempo determinato di lunga durata e di ogni ipotesi di rinnovo anche per contratti di breve durata	6
2. Le modifiche al contratto di somministrazione di lavoro a tempo determinato: il limite quantitativo e le esclusioni	10
2.1. <i>Segue.</i> Durata massima, causali, rinnovi e proroghe	14
2.2. <i>Segue.</i> L'apparato sanzionatorio e i termini di impugnazione	19
2.3. Il conflitto con la normativa comunitaria	22
3. Le nuove regole e il contrasto alla precarietà del lavoro: un obiettivo destinato al fallimento	24
3.1. Un possibile rimedio da parte della contrattazione collettiva di prossimità	28
Capitolo Secondo	
La somministrazione fraudolenta di <i>Francesco Natalini</i>	31
1. La reintroduzione della fattispecie di somministrazione fraudolenta	31

	<i>pag.</i>
2. L'oggetto	32
3. I casi concreti	36
4. Il regime sanzionatorio e l'asimmetria con la somministrazione e l'appalto illecito	38
5. La sorte dei rapporti di lavoro in caso di somministrazione fraudolenta	40
6. Conclusioni	42
Capitolo Terzo	
Il c.d. Decreto Dignità e le modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali	43
di <i>Chiara Garbuio</i>	
1. Le alterne fortune delle prestazioni occasionali (e accessorie): dalla legge Biagi alla proposta di referendum abrogativo	43
2. L'attuale disciplina delle prestazioni occasionali e i recenti innesti del c.d. Decreto Dignità	47
3. Definizione e limiti all'accesso alle prestazioni occasionali	48
4. Diritti del prestatore occasionale	49
5. Accesso alle prestazioni occasionali: la registrazione alla "Piattaforma informatica INPS"	50
6. Il "Libretto famiglia"	52
7. Il contratto di prestazione occasionale	53
8. Profili sanzionatori	56
9. Alcuni spunti conclusivi	58
Capitolo Quarto	
La disciplina del licenziamento illegittimo di cui all'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015 alla luce del c.d. "Decreto Dignità" e della sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018	59
di <i>Adalberto Perulli</i>	
1. La disciplina del licenziamento illegittimo nel contratto a tutele crescenti	59
2. Prima correzione: il c.d. Decreto Dignità e l'aumento delle soglie minima e massima	63
3. I sospetti di incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015	63
4. Seconda correzione: la sentenza della Corte costituzionale n. 194/2018	65
5. <i>Segue.</i> L'incostituzionalità dell'art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015	70
6. Le conseguenze della sentenza sul meccanismo rimediabile del contratto a tutele crescenti: profili applicativi	76

	<i>pag.</i>
	32
	36
l'appalto	38
lenta	40
	42
resta-	43
alla legge	43
sti del c.d.	47
	48
	49
aforma in-	50
	52
	53
	56
	58
comma	59
della	59
rescenti	59
e minima e	63
015	63
/2018	65
5	70
contratto a	76

	<i>pag.</i>
Capitolo Quinto	
La modulazione degli obblighi contributivi e la flessibilità "cattiva". Artt. 1-bis e 3, comma 2, d.l. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla l. 9 agosto 2018, n. 96	81
di <i>Giuseppe Sigillò Massara</i>	
1. Premessa: modulazione dell'obbligazione contributiva e coerenze del sistema previdenziale	81
2. Gli incentivi per la promozione dell'occupazione "stabile": le esperienze pregresse	83
3. Continuità e dissonanze del "Governo del cambiamento": l'esonero contributivo per favorire l'occupazione dei "giovani"	88
3.1. <i>Segue.</i> Gli aggiustamenti dell'ultima ora. La legge di bilancio per il 2019	92
4. Dopo la "carota", il "bastoncino": l'incremento della contribuzione per i contratti a tempo determinato	94
5. (brevi) Valutazioni conclusive	95
Capitolo Sesto	
Le novità nel settore scolastico: tra sanatoria in nome della continuità didattica e rinnovo illimitato dei contratti a termine	97
di <i>Giovanni Fiaccavento</i>	
1. Le misure finalizzate alla continuità didattica	97
1.1. I docenti in possesso del diploma magistrale e l'inserimento nelle graduatorie per l'immissione in ruolo: cenni ricostruttivi di una lunga e tortuosa vicenda	100
2. L'abrogazione del limite di durata per i contratti a termine: una riforma irricevibile dell'ordinamento	105
Capitolo Settimo	
Delocalizzazioni e misure di contrasto	115
di <i>Vania Brino</i>	
1. Il contesto e le sue ambiguità	115
2. Uno sguardo sul recente passato	117
3. L'incerto perimetro applicativo delle misure anti-delocalizzazione nell'art. 5, l. n. 96/2018	121

	<i>pag.</i>
Capitolo Ottavo	
Limiti alle delocalizzazioni e modelli di aiuti	123
di <i>Laura Tebano</i>	
1. Premessa	123
2. Il campo di applicazione e i problematici aspetti qualificatori	124
3. Una bussola per la ricostruzione	127
4. Gli aiuti con impatto occupazionale: un effetto di disorientamento	129
5. Un tentativo di delimitazione del perimetro delle disposizioni nazionali: percorsi tortuosi e tante insidie	131
6. Qualche conclusione interlocutoria	133
 Capitolo Nono	
Il recupero del beneficio del c.d. iper-ammortamento	135
di <i>Antonio Viotto</i>	
1. Inquadramento dell'iper-ammortamento	135
2. L'introduzione del requisito territoriale	136
3. Il c.d. meccanismo di <i>recapture</i>	140
4. <i>Segue</i> . I casi in cui non opera il meccanismo di <i>recapture</i>	142
5. Entrata in vigore	143
 Capitolo Decimo	
Le modifiche alla disciplina del credito d'imposta per ricerca e sviluppo	145
di <i>Antonio Viotto</i>	
1. Inquadramento	145
2. La portata della modifica	147
3. La <i>ratio</i> (antielusiva) della disposizione	148
4. Profilo temporale	149
 Capitolo Undicesimo	
Le misure in materia di semplificazione fiscale	153
di <i>Ernesto-Marco Bagarotto</i>	
1. Introduzione	153
2. La modifica apportata alla normativa che disciplina il c.d. redditometro	154

<i>pag.</i>		<i>pag.</i>
123	2.1. Cenni introduttivi: l'accertamento sintetico ed il redditometro	154
123	2.2. Le modifiche apportate all'art. 38, d.P.R. n. 600/1973	156
124	2.3. Normativa transitoria	160
127	3. La modifica ai termini ed alle modalità di trasmissione del c.d. spesometro	160
129	4. La proroga del termine di entrata in vigore degli obblighi di fatturazione elettronica per le cessioni di carburante	161
131	5. La limitazione all'applicazione del c.d. <i>split payment</i>	162
133	6. La proroga del meccanismo di compensazione delle cartelle esattoriali in favore di soggetti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione	164
135	Capitolo Dodicesimo	
135	Il Decreto Dignità e i profili economici: opinioni a confronto	165
135	Sezione Prima	
136	Contrasto alla precarietà e delocalizzazioni nel Decreto Dignità	165
140	di <i>Marco Leonardi</i>	
142	1. Contrasto alla precarietà	165
143	2. Delocalizzazioni	169
145	Sezione Seconda	
145	Il Decreto Dignità tra calo della produttività e aumento della precarietà	172
147	di <i>Pasquale Tridico</i>	
148		
149		
153		
153		
154		